



**DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA E
AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**

Prot. corr. 19 - 4572/65/09/23 (185) Allegati: 19 + 2

OGGETTO: Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 6 della L. 26.10.1995 n. 447 e dell'art. 23 della L.R. 18.6.2007 n.16 e loro s.m.i..

Compongono il Consiglio Comunale i signori:

PRES.		PRES.	
APOLLONIO Guido	si	GABRIELLI Marco	-
BABUDER Michele	-	GIACOMELLI Claudio	si
BARBO Giovanni	si	GIANNINI Gianrossano	si
BASSA POROPAT M. Teresa	si	GRIM Antonella	si
BASSO Domenico	si	IMBRIANI Alessandro	si
BERTOLI Everest	si	MARINI Bruno	si
BERTONI Cristina	si	MARTINI Fabiana	si
BETTIO Francesco	si	MENIS Paolo	si
BIROLLA Cristina Maria	si	MORENA Sabrina	-
CANCIANI Monica	si	PANTECA Francesco di Paola	si
CASON Roberto	-	POLACCO Alberto	si
CAVAZZINI Andrea	si	PORRO Salvatore	si
CINQUEPALMI Gabriele	si	RAZZA Radames	si
CLAUDIO Michele	si	REPINI Valentina	si
CODARIN Massimo	si	RESCIGNO Vincenzo	-
DAL TOÈ Barbara	si	RUSSO Giovanni	si
DANIELIS Elena	-	SAIN Roberto	si
de GIOIA Roberto	-	SVAB Igor	si
DECLICH Manuela	si	TONCELLI Marco	-
DIPIAZZA Roberto	si	TUIACH Fabio	si
FAMULARI Laura	si		

E' presente il Sindaco Roberto DIPIAZZA

Sono presenti **32** consiglieri / sono assenti **8** consiglieri

Assessori

BRANDI Angela	-	LODI Elisa	-
DE SANTIS Francesca	si	POLIDORI Paolo	si
GIORGI Lorenzo	-	POLLI Luisa	si
GRILLI Carlo	-	ROSSI Giorgio	-
LOBIANCO Michele	-	TONEL Serena	-

riferito al n. ord.: 21/2019

Presiede il Vice Presidente Igor **SVAB**

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi **TERRANOVA**

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 6.3.2019 al 21.3.2019

Su proposta dell'Assessore alla Città, Territorio e Urbanistica Luisa Polli

Premesso che l'inquinamento acustico rappresenta un'importante problematica ambientale, in particolare nelle aree urbane e sempre più viene identificato come una delle cause che maggiormente incidono sulla qualità della vita dei cittadini;

che l'art. 6 della L. 26.10.1995 n. 447 - *Legge quadro sull'inquinamento acustico* e s.m.i. prevede in capo ai Comuni la competenza relativa alla classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla regione di competenza, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge medesima;

che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'art. 23 della L.R. 18.6.2007 n. 16 - *Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico* e s.m.i., prevede l'adozione e l'approvazione da parte dei comuni del Piano Comunale di Classificazione Acustica;

che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14.11.1997- *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore* e s.m.i., nelle more dell'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, si applicano, per quanto concerne le emissioni rumorose provenienti da sorgenti sonore fisse, i valori limite delle quattro classi acustiche definite dall'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 1.3.1991- *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno* e s.m.i.;

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 5.3.2009 sono stati approvati "*Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16*";

atteso che il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), è uno strumento urbanistico di settore che assegna a porzioni omogenee del territorio (Unità Territoriali) una delle 6 classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i., definendo per ogni porzione di territorio sia gli obiettivi di qualità, sia i limiti acustici di emissione ed immissione a cui riferirsi e che tale Piano viene redatto anche in relazione ai parametri del Piano Regolatore Generale Comunale;

preso atto che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge sopra citati, è stato dato avvio con determinazione dirigenziale n. 4187/2013 del 19.11.2013, esecutiva dal 22.11.2013, ad apposito appalto, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'esecuzione del servizio relativo all'espletamento di tutte le attività necessarie all'elaborazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica e degli atti ad esso correlati, ai fini della loro adozione ed approvazione;

preso atto altresì che tale servizio è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1643/2014 del 27.5.2014, esecutiva dal 28.5.2014, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER S.r.l. (Capogruppo) - Milano / SMARTPATH S.r.l. - Udine ed è stato stipulato il successivo Contratto Rep. 93938 del 24.10.2014;

considerato che con deliberazione giuntale n. 375 del 7.9.2015 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 16/2008 e loro s.m.i. e, da

ultimo, con deliberazione giunta n. 72 del 22.2.2018 è stato stabilito, con prescrizioni, di escludere da detto procedimento di VAS il Piano Comunale di Classificazione Acustica in argomento;

considerato che con deliberazione consiliare n. 63 del 17 dicembre 2018, è stato adottato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16/2007 e s.m.i., il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) completo di n. 107 elaborati, con le seguenti prescrizioni formulate da A.R.P.A.-F.V.G. con nota PEC del 16.11.2018 prot. 0049425/P/GEN/D, acquisita in pari data sub prot. gen. 216168:

"3.4.3 - Criteri per la definizione delle classi V e VI.

La zona Portuale viene inserita in classe III (cfr. ad esempio UT n. 6590 – 2386 – 5316); la stessa zona "LI" viene suddivisa in LI a-b-c secondo diversi parametri urbanistici.

In tal senso è opportuno richiamare i criteri regionali (cfr. DGR 463/09 – punto "4.3 Criteri per la definizione della classe V e VI - Per la definizione delle classi V e VI si fa riferimento allo strumento urbanistico comunale o sovracomunale di scala adeguata. Tutte le U.T. che hanno una destinazione urbanistica "D: Parti del territorio destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati" (in accordo con la definizione del vigente strumento di pianificazione territoriale regionale) vengono classificate, nella fase parametrica, in classe acustica V, ivi incluse le aree portuali ad intensa attività."). E' quindi eventualmente possibile effettuare un'analisi sulla diversa vocazione ed intensità delle attività delle varie aree per una classificazione in classe V parametrica."

"3.4.4 - Individuazione delle aziende agricole.

Non è presente la dislocazione o la trattazione delle aziende agricole; nel caso in cui tali attività non siano presenti sul territorio comunale, ovvero la trattazione non riservi elementi incidenti sul Piano, è sufficiente una nota di conferma sull'invarianza delle classi acustiche parametriche."

"3.5.3 - Criteri per l'aggregazione della classe V e VI.

La documentazione deve essere integrata con una specifica tabella che indichi per ogni zona industriale l'ampiezza (ml) delle relative fasce di decadimento acustico di classe V, IV, III in conformità a quanto previsto dai criteri regionali (cfr. DGR 463/09 punto. 5.3). Per le fasce acustiche con ampiezza calcolata, si richiede una nota d'integrazione che ne specifichi le modalità di definizione, specificando la metodologia utilizzata: calcolo matematico (algoritmo di propagazione), modellizzazione acustica o misura fonometrica."

"3.6.1 - Infrastrutture stradali.

Si prende atto della scelta di classificare le strade locali "E-F" secondo quanto indicato a pagina 18 della relazione illustrativa. In tal senso è opportuno meglio esplicitare i limiti delle strade in riferimento alla tabella 6. della DGR 463/09, specificando se la dicitura "il limite della più alta delle due classificazioni" s'intendano i limiti della "classe acustica più rappresentativa delle U.T. prospicienti il tronco stradale omogeneo" riferiti quindi ai limiti acustici delle tipologie "A-B-C"."

"3.8 - Stesura della Zonizzazione Definitiva (Z.I.).

Le modifiche apportate dalla Zonizzazione Aggregata/Integrata alla Zonizzazione Definitiva risultano consistenti; in alcuni casi il passaggio dalla Zonizzazione Parametrica alla Aggregata/Integrata, motivato nella documentazione "Relazione scelte adottate ZA.pdf", non viene confermato nella stesura Definitiva. Tali passaggi devono essere puntualmente illustrati e maggiormente tracciati: in tal senso deve essere prodotta una tabella che riporti sistematicamente le modifiche delle singole UT effettuate dalla Zonizzazione Parametrica, alla zonizzazione Integrata ed infine alla Zonizzazione Definitiva, con annessa una giustificazione che può essere anche tabellata nelle varie casistiche";

considerato inoltre che il progettista incaricato ha recepito le suddette prescrizioni di ARPA-FVG nell'elaborato denominato "DOCUMENTO DI RISCONTRO IN MERITO ALLE

PRESCRIZIONI DI ARPA-FVG DEL 16.11.2018", che viene allegato sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che, come stabilito dall'art. 23 della L.R. 16 del 18.6.2007 e s.m.i., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare al Comune osservazioni ed opposizioni, è stato dato corso a quanto segue:

- la deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018 di adozione del P.C.C.A., dichiarata immediatamente eseguibile e completa degli allegati, è stata depositata presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, dal 3 gennaio 2019 al 1 febbraio 2019 compreso, nella Caserma della Polizia Locale in via Revoltella n. 35 a Trieste;

- i documenti di cui sopra sono stati anche pubblicati sul sito www.retecivica.trieste.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio - Piani di settore e sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sempre dal giorno 3.1.2019 al giorno 1.2.2019 compreso;

- l'Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica del 21.12.2018 è stato altresì pubblicato all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Trieste dal 3.1.2019 al 1.2.2019, sul quotidiano locale "IL PICCOLO" del 30.12.2018, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2019;

dato atto inoltre che con nota PEC prot. gen. 243874 del 27.12.2018, sempre ai sensi del citato art. 23 della L.R. 16/2007 e s.m.i., è stata data comunicazione ai Comuni confinanti (Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino-Aurisina) dell'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica con l'indicazione del sito web e dell'Albo Pretorio *on line* del Comune di Trieste, ai fini della consultazione degli elaborati di piano adottati e della relativa deliberazione;

considerato altresì che ai sensi dell'art. 23, comma 3 della L.R. 18.6.2007 n. 16 e s.m.i., decorso il termine del 1.2.2019 di deposito della deliberazione di adozione e dei relativi elaborati, il Comune, sentita ARPA:

- a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;
- b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle opposizioni;
- c) invia copia del Piano alla Regione, all'ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti;

rilevato che nel periodo di deposito del Piano sono state state presentate al Comune, da parte di 9 soggetti, complessivamente n. 49 (quarantanove) osservazioni/opposizioni distinte per punti, il cui contenuto e le relative controdeduzioni vengono di seguito sintetizzate, rimandando per il relativo dettaglio all'atto denominato "DOCUMENTO DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI" che viene allegato sub A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

1) contestazione del sig. Fain Fulvio presentata in data 23.1.2019 (prot. gen. 16387), suddivisa in 14 punti, per modifica assegnazione classe acustica in zona via Flavia, applicazione D.Lgs. 262/2002, applicazione L. 447/1995, modifiche articoli delle "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO" (ALL. 1), modifiche articoli della "RELAZIONE ILLUSTRATIVA" (ALL.2); le

osservazioni sono state parzialmente accolte;

2) opposizione del dott. Gianfranco Ciani presentata in data 25.1.2019 (prot. gen. 18360), costituita da 1 punto, per modifica della classe acustica assegnata ad area contigua in zona Opicina; l'opposizione non è stata accolta;

3) osservazione del Tiro a segno nazionale - Sezione di Trieste presentata in data 28.1.2019 (prot. gen. 19730), costituita da 1 punto, per modifica della classe acustica assegnata in zona Opicina; l'osservazione non è stata accolta;

4) osservazioni della FIPE TRIESTE presentate in data 30.1.2019 (prot. gen. 21569), suddivise in 9 punti, per valutare/modificare il concetto di udibilità e per modifiche alcuni articoli delle "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO" (ALL. 1); le osservazioni sono state parzialmente accolte ;

5) osservazioni ed opposizione del Comitato NOSMOG presentate in data 31.1.2019 (prot. gen. 23688), suddivise in 8 punti, per modifica assegnazione classe acustica nella fascia delle vie S. Lorenzo in Selva, Giardini, Ponticello e Pitacco, richiesta censimento intensità traffico veicolare nelle vie Giardini, Pitacco e Ponticello per verifica fonte rumorosità, richiesta piano risanamento per le scuole, richiesta in subordine di riduzione della classe acustica assegnata ad una fascia più ristretta; le osservazioni/opposizione non sono state accolte;

6) osservazioni della Acciaieria Arvedi S.p.A. presentate in data 31.1.2019 (prot. gen. 23772), costituite da 1 punto, per ampliamento della fascia di decadimento della classe acustica V in aree di proprietà e a servizio dello stabilimento siderurgico a Servola; le osservazioni non sono state accolte;

7) osservazione con opposizione della sig.ra Orel Susanna presentata con mail del 31.1.2019 (prot. gen. 24319 del 1.2.2019), costituita da 1 punto, per la parte concernente la zonizzazione acustica che riguarda Servola, in special modo la parte attigua allo stabilimento siderurgico; l'osservazione con opposizione non è stata accolta;

8) osservazione dell'Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico - Direzione presentata con mail del 31.1.2019 (prot. corr. 19-3348/65/09/23 (177) del 1.2.2019), costituita da 1 punto, per modifica di un articolo delle "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO" (ALL. 1) per far prevalere i limiti e le prescrizioni più restrittive rispetto ad altri Regolamenti comunali; l'osservazione è stata accolta;

9) osservazioni con opposizioni del consigliere comunale Cristina Bertoni con mail del 1.2.2019 (prot. corr. 19-3445/65/09/23 (178) del 4.2.2019), suddivise in 13 punti, per modifiche articoli ed appendice delle "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO" (ALL. 1), aggiornamento delle misure fonometriche, revisione della fascia di classe acustica IV a Servola, modifica delle tavole e degli allegati riguardanti il Portovecchio, il terrapieno e la riviera di Barcola con inserimento di unità territoriali e modifica delle classi acustiche; le osservazioni con opposizioni sono state parzialmente accolte;

considerato inoltre che dalla lettura degli elaborati, si è verificata d'ufficio la presenza di meri errori od omissioni materiali negli elaborati progettuali del Piano adottato, per l'eliminazione dei quali vanno apportate le relative correzioni; si riporta di seguito il testo finale precisando che con il barrato viene indicato il testo eliminato ed in carattere grassetto il testo aggiunto o sostituito, e più precisamente:

1) "TABELLA 1.3.2 EMISSIONE (SINGOLA SORGENTE)" alle pagg. 8-9 dell'elaborato denominato "RELAZIONE ILLUSTRATIVA" – Allegato 2):

il valore acustico diurno della "Classe VI, Aree esclusivamente industriali", per errore materiale riportato in " ~~$L_{Aeq,d} = 70 \text{ dB (A)}$~~ ", va corretto in " **$L_{Aeq,d} = 65 \text{ dB (A)}$** ", come disposto dalla "Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)" del D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i.;

2) "Articolo 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti", lettera B) dell'elaborato denominato "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO" – Allegato 1):

va modificato il contenuto della lettera B) in quanto, per errore materiale, non si è tenuto conto del fatto che le attività di pronto intervento non possono essere limitate in archi temporali predefiniti, ma necessitano della più ampia possibilità di intervento ed inoltre non sono state previste le attività derivanti da calamità naturali; si riporta il testo finale:

"B) Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche (taglio erba, potatura, ecc.) e del suolo pubblico ~~per le opere di pronto intervento~~, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

- *Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti, senza che venga fatta esplicita richiesta;*
- *Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico che si svolgono in periodi diversi da quelli stabiliti nel comma precedente sono oggetto di autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità descritte ~~del~~ **nel** presente Regolamento;*
- ***Le attività di pronto intervento sia in aree pubbliche che private sono sempre consentite senza specifica autorizzazione, anche in deroga ai limiti, per una durata effettiva non superiore alle 48 ore. Gli interventi per calamità naturali sono escluse da qualsivoglia limitazione sia oraria che emissiva e non necessitano di procedimento autorizzatorio di cui al presente Regolamento";***

3) "Articolo 13 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee", lettera B) dell'elaborato denominato "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO" - Allegato 1) ed ultimo capoverso di pag. 1 dell'elaborato denominato "LA DEROGA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE" - Allegato 48), ora Allegato 3):

vanno modificati, la lettera B) dell'art. 13 dell'Allegato 1) e l'ultimo capoverso di pagina 1 dell'Allegato 48), ora Allegato 3), in merito al perimetro oggetto di deroghe

per 6 mesi all'anno, da maggio ad ottobre, in quanto, per mero errore materiale, il perimetro riferito al Porto Franco nuovo non comprende tutta l'area del medesimo, ma si limita al relativo varco di ingresso. Si riporta di seguito il testo corretto:

“Area definita tra:

via Machiavelli, via F. Filzi, San Spiridione, del Teatro Romano, area di Cavana che sale fino ad arco di Riccardo, linea retta a via dell'Università, del Promontorio, Riva Grumula, ~~comprende tutto il~~ **fino al varco di ingresso del Porto Franco nuovo, dritto alla Diga foranea, l'area si chiude su via Machiavelli.**

Deroghe ammesse per 6 mesi all'anno, da maggio ad ottobre.”;

4) "Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga", lettere A), B), H) e L) dell'elaborato denominato "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO" - Allegato 1), vanno modificati, per meri errori materiali, i seguenti contenuti:

- lettere A) e B) in quanto il testo può generare difficoltà/incomprensioni, inoltre per chiarezza espositiva tali lettere A) e B) sono state invertite;
- lettera H) rettificando unicamente il termine temporale di 20 giorni in 30 giorni, nel rispetto dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- lettera L) che fa riferimento ad allegati anziché ad appendici presenti in calce all'elaborato.

Si riporta di seguito il testo corretto:

~~B) A) Le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate, a seconda del tipo di attività, come riportato di seguito:~~

- Senza esplicita richiesta: attraverso disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento;
- A seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente secondo ~~il modello riportato in Allegato~~ **quanto previsto dall'"APPENDICE_MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO" o dall'"APPENDICE_CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI, eventualmente integrata da valutazione tecnica redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri regionali.**
- ~~A seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente secondo il modello riportato in Allegato, eventualmente integrata da valutazione tecnica redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri regionali.~~

~~A) B) Le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, ecc., così come previsto al primo puntato della lettera A).”~~

(... omissis ...)

~~"H) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune entro 20 30 giorni dalla data di inizio delle attività."~~

(... omissis ...)

~~"L) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate, per la fattispecie che ricorre, in Allegato 3 per manifestazioni della durata entro i 10 giorni anche non consecutivi e in Allegato 4 per manifestazioni di oltre 10 giorni anche non consecutivi;~~ **APPENDICE_MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

RUMOROSE ALL'APERTO alla voce "Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni" o alla voce "Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi", del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.";

restano invariati i testi delle lettere C), D), E), F), G), I) del menzionato art. 12;

5) "Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi", "Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi" e "Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi" dell'elaborato denominato "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO" - Allegato I), vanno integrati con l'aggiunta, in calce agli articoli medesimi, della lettera F) - per consentire un rinvio dinamico agli aggiornamenti/variazioni degli importi delle sanzioni, senza necessità di aggiornare il regolamento in questione - con il seguente testo:

"F) Qualora gli importi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere, facenti riferimento sia alla L. 447/1995 e s.m.i. che, più in generale, alla vigente normativa in materia di tutela all'inquinamento acustico, subiscano variazioni, gli stessi si intendono automaticamente recepiti nel presente Regolamento senza necessità di dar luogo a modifiche dello stesso.";

dato atto che delle osservazioni/opposizioni accolte anche se parzialmente, nonché delle correzioni apportate d'ufficio a seguito di meri errori od omissioni materiali, si è tenuto conto, modificando conseguentemente gli elaborati progettuali;

preso atto che, con nota del 11.2.2019 prot. gen. 31617, completa degli elaborati allegati al Piano, aggiornati alla stregua delle prescrizioni espresse nel parere A.R.P.A.-F.V.G. del 16.11.2018, delle osservazioni/opposizioni accolte anche parzialmente, nonché delle correzioni d'ufficio, è stato chiesto ad A.R.P.A.-F.V.G., ai sensi dell'art. 23, comma 3 della L.R. 16/2007 e s.m.i., specifico parere in merito all'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica;

che l'A.R.P.A.-F.V.G., con nota PEC del 13.2.2019 prot. 0005009/P/GEN/DSGEN/INT 0002139-GEN/INT 2139, acquisita in pari data (prot. gen. 33999), conservata agli atti, ha formulato il proprio parere articolato nei seguenti allegati:

- "ALLEGATO 1 - PARERE ALLE INTEGRAZIONI AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI TRIESTE.";

- "ALLEGATO 2 - PARERE ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI TRIESTE.";

che il contenuto del parere dell'A.R.P.A.-F.V.G. specificatamente in merito alla valutazione delle integrazioni al parere ARPA prot. 40425-P del 16.11.2018 si articola, con riferimento ai vari punti, come segue:

"3.4.1 Criteri per la definizione della classe I

... PARERE ARPA : Si recepisce l'elenco delle scuole del territorio."

"3.4.3 Criteri per la definizione delle classi V e VI

... PARERE ARPA: La nota di riscontro non recepisce l'indicazione sulla possibilità di un'ulteriore

analisi e valutazione della zona Portuale in sede di classificazione parametrica al fine di inquadrare l'area in una più consona zonizzazione rispetto alla classe III assegnata. La stessa zona Portuale viene comunque effettivamente riclassificata in classe VI in zonizzazione aggregata e successivamente definitiva."

"3.4.4 Individuazione delle aziende agricole.

... PARERE ARPA: Si prende atto della nota di conferma sull'assenza di impianti di grandi dimensioni. Si rileva che la deroga automatica citata per le attività delle aziende agricole si deve intendere alle lavorazioni temporanee stagionali con mezzi agricoli su territori coltivati e non alle sorgenti fisse e alle lavorazioni effettuate in maniera costante presso le sedi delle aziende."

"3.5.3 Criteri per l'aggregazione della classe V e VI.

... PARERE ARPA: Si prende atto della tabella rappresentante le dimensioni delle fasce acustiche delle varie UT a destinazione industriale; si segnala come alcune di esse non siano comprese tra le dimensioni minime indicate dai criteri regionali al punto 5.3 " [...]La profondità minima della fascia di classe IV deve essere di 60 metri e di 120 metri per quella di classe III e devono essere calcolate specificatamente per ogni U.T. perimetrale della Z.I. [...]", per le stesse è opportuna una nota specifica per il criterio adottato.

Per le fasce acustiche di ampiezza calcolata viene citata la norma ISO 9613/2009, il riferimento alla norma è corretto; non vengono precisati i dati di partenza, su tale punto non può essere pertanto effettuata una valutazione specifica da parte dell'Agenzia."

"3.6.1 Infrastrutture stradali.

... PARERE ARPA: Si prende atto della specifica; nella definizione dei limiti delle infrastrutture di cui alla tabella 6 della DGR 463/09 non si deve intendere "i limiti della "classe acustica più rappresentativa delle U.T. prospicienti il tronco stradale omogeneo" ma i limiti vengono definiti in ogni punto dell'infrastruttura viaria in base alla classe acustica maggiore tra le due prospicienti la strada.

Nella relazione tecnica "RELAZIONE PCCA_2018_REV 2019" cap.3.4.1 pag. 25 la dicitura "Le strade classificate E ed F, di quartiere, costituiscono la rete fitta per gli spostamenti da casa, in misura minore per attraversamenti. Esse, per indicazione del DPR 142/2004, possiedono una fascia di 30 metri per ciascun lato, nella quale è possibile stabilire un limite superiore a quello della zona circostante. Non è stato necessario utilizzare limiti particolari. In alcuni casi i limiti sono diversi dai due lati, perché diverse sono le destinazioni dei due lati. I 30 metri si confondono con l'attribuzione propria dell'area e non sono quindi state tracciate in mappe specifiche che non sarebbero state utili." Non è coerente con la specifica comunicata, si suggerisce quindi di stralciare la parte sottolineata."

"3.8 Stesura della Zonizzazione Definitiva (Z.I.).

... PARERE ARPA: Si prende atto nella scelta di non produrre la tabella richiesta con la motivazione "la tabellazione delle modifiche delle singole UT dalla zonizzazione parametrica alla definitiva si ritiene sufficientemente evidenti dall'analisi delle relative mappe."";

che con riferimento ai pareri dell'ARPA-FVG su esposti, relativi alle integrazioni, si evidenzia che:

relativamente al parere riferito al punto 3.5.3 e specificatamente alla precisazione sui dati di partenza, se ne è tenuto conto in apposita colonna integrativa denominata "Criteri adottati giustificativi" nell'Allegato 2 del "DOCUMENTO DI RISCONTRO IN MERITO ALLE PRESCRIZIONI DI ARPA-FVG DEL 16.11.2018" costituente l'Allegato B);

relativamente al parere riferito al punto 3.6.1 e specificatamente allo stralcio della parte sottolineata, si è provveduto ad eliminare tale parte a pag. 25 della "RELAZIONE ILLUSTRATIVA" costituente l'Allegato 2);

che per quanto attiene il contenuto dei pareri dell'A.R.P.A.-F.V.G. specificatamente in merito alle osservazioni/opposizioni pervenute al Comune di Trieste sul Piano Comunale di Classificazione Acustica, si riportano i pareri medesimi, come segue:

FAIN FULVIO I-a

... "PARERE ARPA: Le controdeduzioni proposte dall'Amministrazione sono conformi ai dettami richiamati nella DGR 463/09."

FAIN FULVIO I-b

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato.

Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

FAIN FULVIO I-c

... "PARERE ARPA: Si concorda con l'accoglimento dell'osservazione in quanto il D.Lgs. 262/2002 è normativa specifica di riferimento per le emissioni acustiche ambientali delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto."

FAIN FULVIO I-d

... "PARERE ARPA: Si concorda con il non accoglimento dell'osservazione in quanto non direttamente pertinente nell'istruttoria della definizione delle classi acustiche del PCCA."

FAIN FULVIO I-e

... "PARERE ARPA: Si concorda con il riferimento della tematica al Titolo IV delle NTA."

FAIN FULVIO I-f

... "PARERE ARPA: Si concorda con il riferimento anche al D.Lgs. 262/2002 e s.m.i. per la tematica segnalata."

FAIN FULVIO I-g

... "PARERE ARPA: Si concorda con il riferimento anche al D.Lgs. 262/2002 e s.m.i. per la tematica segnalata."

FAIN FULVIO I-h

... "PARERE ARPA: Si concorda nel precisare che l'autorizzazione in deroga ai limiti ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. h) della L. 447/1995 non è espressamente riferita al periodo di riferimento diurno."

FAIN FULVIO I-i

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato.

Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

FAIN FULVIO I-l

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato.

Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

FAIN FULVIO I-m

... "PARERE ARPA: con riferimento ai siti da destinare a manifestazioni rumorose temporanee si concorda con la necessità di un'attenzione specifica per le aree in prossimità di siti sensibili, quali ad

esempio le case di riposo. In tal senso il regolamento acustico che disciplina dette aree può prevedere particolari forme di tutela per detti siti."

FAIN FULVIO I-n

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

FAIN FULVIO I-o

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

FAIN FULVIO I-p

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

CIANI GIANFRANCO

... "PARERE ARPA: L'area in esame è identificabile con l'UT 2181, tale zona viene classificata in zonizzazione parametrica in classe IV, in zonizzazione aggregata e integrata in zona III per poi essere riclassificata in classe II in zonizzazione definitiva. Trattasi di area commerciale zonizzata in zona H3 dal PRGC. Le caratteristiche dell'area sono idonee per una classificazione dell'UT in classe superiore alla II in conformità ai criteri della DGR 463/09."

TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI TRIESTE

... "PARERE ARPA: L'area in esame è identificabile con l'UT 3046, tale zona viene classificata in zonizzazione definitiva in classe III. In tale UT ha sede un'attività di Tiro a segno presente già negli anni 60; l'area si caratterizza per la presenza di sorgenti acustiche rilevanti, documentate con una relazione acustica a firma di TCA, che presentano un'immissione acustica ai primi ricettori - LAeq, TR DIURNO - compreso tra 56,9 – 66,0 dB(A). In sede di prima applicazione il PCCA deve valutare eventuali casi specifici di sorgenti puntuali esistenti, al fine di trovare una corretta relazione tra la programmazione del territorio comunale in rispondenza alle linee di indirizzo dell'Amministrazione comunale, con le esigenze di proseguo delle attività esistenti che operavano in rispetto dei limiti acustici in vigore, bilanciando le diverse necessità e peculiarità. In tale contesto l'applicazione di una classe III e di una classe II immediatamente limitrofa a un'attività con sorgenti sonore così rilevanti, ancorché documentata da relazioni tecniche e operante nel rispetto dei limiti in vigore prima della predisposizione del PCCA, pone l'attività in una situazione di sicura criticità per superamento dei limiti acustici così come definiti dal nuovo Piano. Le linee guida regionali permettono per le aree che presentano attività e sorgenti sonore con caratteristiche sopra richiamate, una classificazione più attinente alla classe superiore alla III."

F.I.P.E. TRIESTE 4-a

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo

della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

F.I.P.E. TRIESTE 4-b

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

F.I.P.E. TRIESTE 4-c

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

F.I.P.E. TRIESTE 4-d

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

F.I.P.E. TRIESTE 4-e

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

F.I.P.E. TRIESTE 4-f

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

F.I.P.E. TRIESTE 4-g

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

F.I.P.E. TRIESTE 4-h

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_I_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo

della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della LR. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

F.I.P.E. TRIESTE 4-i

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della LR. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

ASSOCIAZIONE NOSMOG 5-a

... "PARERE ARPA: l'area in esame è identificabile con le UT 1462-1577-874-1574-1576-418-2621-875 ed altre zone limitrofe; tali UT vengono classificate in zonizzazione definitiva in classe IV per effetto della realizzazione della fascia acustica di rispetto definita per all'area industriale ricadente nell'UT 5309 ed in altre UT limitrofe. I Criteri regionali prevedono la realizzazione di dette fasce acustiche (cfr. punto 5.3 della DGR 463/09) espressamente per le zone industriali definite come zone VI "zona industriale che rappresenta un elemento "forte" della pianificazione comunale". L'ampiezza della fascia viene definita dai citati Criteri regionali al punto 5.3 "L'ampiezza della fascia di rispetto di classe IV, e l'eventuale fascia di classe III, è determinata dal permanere di livelli sonori compresi tra i limiti della classe IV e quelli della classe III nel primo caso e, conseguentemente, tra i limiti di classe III e quelli di classe II per la fascia di classe III." Si rappresenta come la fascia acustica definita dal TCA estensore del Piano sia stata calcolata utilizzando la norma ISO 9613/2009, il riferimento alla norma è corretto; non vengono precisati i dati di partenza, su tale punto non può essere pertanto effettuata una valutazione specifica da parte dell'Agenzia."

ASSOCIAZIONE NOSMOG 5-b

... "PARERE ARPA: si prende atto della precisazione riportata nelle controdeduzioni."

ASSOCIAZIONE NOSMOG 5-c

... "PARERE ARPA: i criteri prevedono espressamente la definizione di fasce acustiche di rispetto riferite alle zone industriali; tali fasce per la propria conformazione e origine hanno effetti sulle aree circostanti agli insediamenti produttivi."

ASSOCIAZIONE NOSMOG 5-d

... "PARERE ARPA: si richiama la precisazione riportata nelle controdeduzioni che chiarisce come lo stabilimento siderurgico risulti fonte emissiva rilevante per la zona."

ASSOCIAZIONE NOSMOG 5-e

... "PARERE ARPA: i criteri regionali al fine di superare i "salti di classe" generati del processo metodologico di zonizzazione acustica delle aree a destinazione industriale con le aree contigue, hanno previsto la realizzazione delle fasce acustiche di rispetto, dimensionate secondo il punto 5.3 (DRG 463/09). Tale metodologia è stata applicata all'area in esame."

ASSOCIAZIONE NOSMOG 5-f

... "PARERE ARPA: il parere dell'Agenzia verte sulla conformità degli elaborati presentati a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 463 del 05/03/2009 "LR 16/2007 (norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) - adozione di "criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art 18, comma 1, lett a), della LR 16/2007", di seguito chiamata DGR 463/09. Tali criteri prevedono che la classe acustica IV sia prevista per le aree limitrofe alle zone industriali."

ASSOCIAZIONE NOSMOG 5-g

... "PARERE ARPA: la definizione del Piano Comunale di Risanamento Acustico, così come definito

dalla DGR 307/2017, è atto successivo al PCCA da realizzare entro 12 mesi dall'approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica (LR 16/2007, art. 30). In tale ambito dovranno essere valutate le eventuali criticità richiamate dal PCCA, comprese quelle segnalate sugli edifici scolastici oggetto dell'osservazione."

ASSOCIAZIONE NOSMOG 5-h

... "PARERE ARPA: L'inserimento della fascia di classe acustica di classe IV internamente ad una zona industriale di classe VI non è prevista dai criteri regionali. L'ampiezza della fascia viene definita dai citati Criteri regionali al punto 5.3 "L'ampiezza della fascia di rispetto di classe IV, e l'eventuale fascia di classe III, è determinata dal permanere di livelli sonori compresi tra i limiti della classe IV e quelli della classe III nel primo caso e, conseguentemente, tra i limiti di classe III e quelli di classe II per la fascia di classe III."

ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. 6

... "PARERE ARPA: l'osservazione si può riassumere in due diverse richieste di parziale modifica delle fasce acustiche di rispetto della zona industriale comprendente lo stabilimento siderurgico:

- diversa conformazione della fascia acustica di classe V (minor ampiezza) all'interno della zona industriale al fine di comprendere in classe VI alcuni impianti a ciclo continuo;
- estensione della fascia acustica di classe V verso l'abitato.

Per la prima richiesta è bene richiamare il criterio di valutazione applicabile nel caso in cui più fasce impattano su un edificio (cfr. punto 5.3 e 7.2) "Criteri per la gestione delle problematiche relative alle fasce di rispetto". Per evitare che un edificio possa trovarsi "a cavallo" dei perimetri delle fasce definite in precedenza, si attribuisce ad un edificio la classe acustica della fascia che anche soltanto lo "lambisce". In caso di edificio interessato da più fasce, si assumono i limiti della fascia caratterizzata dalla classe acustica superiore. Le pertinenze possono invece essere "tagliate" dal perimetro delle fasce ovvero possono essere suddivise in due o, al limite, più parti ed assumere limiti differenti.". Nel caso di specie si ritiene di interpretare correttamente in concetto di "edificio" anche all'impianto produttivo. E' comunque possibile valutare alcune limitate modifiche alla fascia di classe V intera alla zona industriale qualora si evidenzi che alcuni impianti attivi a ciclo continuo non vengano interessati dalla zona VI ma ricadano completamente in classe V.

Per la seconda richiesta si rappresenta come la fascia acustica definita dal TCA estensore del Piano sia stata calcolata utilizzando la norma ISO 9613/2009, il riferimento alla norma è corretto; non vengono precisati i dati di partenza, su tale punto non può essere pertanto effettuata una valutazione specifica da parte dell'Agenzia. Si specifica comunque che i criteri regionali non ammettono la possibilità di estendere la classe V in aree urbanizzate, intese con presenza di abitazioni; a tal proposito si richiama il punto 5.3 delle DGR 463/09 "Nel caso di zone in classe VI, la fascia di classe V deve essere individuata internamente alla zona industriale; nel caso in cui il territorio contiguo alla zona "D" non sia urbanizzato, la fascia acustica di classe V può essere anche totalmente o in parte esterna alla zona industriale. Quest'ultima eventualità deve essere rafforzata dalla volontà dell'amministrazione comunale di ampliare la zona industriale."

OREL SUSANNA 7

... "PARERE ARPA: l'area richiamata (via San Lorenzo in Selva) è identificabile con le UT 1462-1578-3434-874-1948 ed altre zone limitrofe; tali UT vengono classificate in zonizzazione definitiva in classe IV per effetto della realizzazione della fascia acustica di rispetto definita per all'area industriale ricadente nell'UT 5309 ed in altre UT limitrofe. I Criteri regionali prevedono la realizzazione di dette fasce acustiche (cfr. punto 5.3 della DGR 463/09) espressamente per le zone industriali definite come zone VI "zona industriale che rappresenta un elemento "forte" della pianificazione comunale". L'ampiezza della fascia viene definita dai citati Criteri regionali al punto 5.3 "L'ampiezza della fascia di rispetto di classe IV, e l'eventuale fascia di classe III, è determinata dal permanere di livelli sonori compresi tra i limiti della classe IV e quelli della classe III nel primo

caso e, conseguentemente, tra i limiti di classe III e quelli di classe II per la fascia di classe III." Si rappresenta come la fascia acustica definita dal TCA estensore del Piano sia stata calcolata utilizzando la norma ISO 9613/2009, il riferimento alla norma è corretto; non vengono precisati i dati di partenza, su tale punto non può essere pertanto effettuata una valutazione specifica da parte dell'Agenzia."

DIREZIONE AREA INNOVAZIONE TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO 8

... "PARERE ARPA: trattasi di specifica regolamentare di competenza degli uffici comunali."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-a

... "PARERE ARPA: si prende atto della precisazione riportata nelle controdeduzioni; si ribadisce a maggior conferma che il dettato definito dal Decreto Ministeriale del 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo." è normativa di rango superiore che, in caso di incongruenza, prevale sul Regolamento Acustico Comunale."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-b

... "PARERE ARPA: si prende atto della precisazione riportata nelle controdeduzioni; si ribadisce a maggior conferma che il valore limite differenziale definito all'articolo 4 del DPCM 14/11/1997 precisa che tale valore non si applica alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. Si ribadisce a maggior conferma che il dettato definito dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" è normativa di rango superiore che, in caso di incongruenza, prevale sul Regolamento Acustico Comunale."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-c

... "PARERE ARPA: l'area in esame è identificabile con le UT 1462-1577-874-1574-1576-418-2621-875 ed altre zone limitrofe; tali UT vengono classificate in zonizzazione definitiva in classe IV per effetto della realizzazione della fascia acustica di rispetto definita per all'area industriale ricadente nell'UT 5309 ed in altre UT limitrofe. I Criteri regionali prevedono la realizzazione di dette fasce acustiche (cfr. punto 5.3 della DGR 463/09) espressamente per le zone industriali definite come zone VI "zona industriale che rappresenta un elemento "forte" della pianificazione comunale". L'ampiezza della fascia viene definita dai citati Criteri regionali al punto 5.3 "L'ampiezza della fascia di rispetto di classe IV, e l'eventuale fascia di classe III, è determinata dal permanere di livelli sonori compresi tra i limiti della classe IV e quelli della classe III nel primo caso e, conseguentemente, tra i limiti di classe III e quelli di classe II per la fascia di classe III." Si rappresenta come la fascia acustica definita dal TCA estensore del Piano sia stata calcolata utilizzando la norma ISO 9613/2009, il riferimento alla norma è corretto; non vengono precisati i dati di partenza, su tale punto non può essere pertanto effettuata una valutazione specifica da parte dell'Agenzia."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-d

... "PARERE ARPA FVG: la definizione della tipologia di attività insediative presso l'area citata sono di competenza degli organi preposti alla programmazione e sviluppo dell'area, avendo a riferimento anche quanto definito dai criteri regionali al punto 4.3 "Criteri per la definizione della classe V e VI - Per la definizione delle classi V e VI si fa riferimento allo strumento urbanistico comunale o sovracomunale di scala adeguata.

Tutte le U.T. che hanno una destinazione urbanistica "D: Parti del territorio destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati" (in accordo con la definizione del vigente strumento di pianificazione territoriale regionale) vengono classificate, nella fase parametrica, in classe acustica V, ivi incluse le aree portuali ad intensa attività.". Si deve quindi intendere che tale area, pur ricompresa nelle aree portuali, non viene considerata ad intensa attività e quindi classificata in toto in classe IV."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-e

... "PARERE ARPA: la scelta di definire la classe IV anche per l'ambito richiamato nell'osservazione e riguardante la zona Bovedo del Terrapieno di Barcola è ammessa dai criteri regionali di cui alla DGR 463/09 essendo ricompresa nella sfera di decisione tecnico/programmatoria delle classi acustiche ammesse dai criteri sopra citati per tali ambiti."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-f

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-g

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-h

... "PARERE ARPA: trattasi di errore materiale che viene recepito nelle controdeduzioni."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-i

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-l

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-m

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-n

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato. Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA 9-0

... "PARERE ARPA: L'osservazione attiene al Regolamento Acustico Comunale (ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf). Tale documento, inviato a corredo della documentazione relativa al PCCA, non fa parte della documentazione obbligatoria (vedasi punto 10.1 della DGR 463/09); in tal senso il presente parere richiesto all'Agenzia, e riferito dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, non comprende il documento citato.

Si richiama la nota già inviata con parere ARPA prot. 40425-P dd.16/11/2018."

visto il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Trieste, redatto dalle società STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER S.r.l. (Capogruppo) - Milano/ SMARTPATH S.r.l. - Udine, costituito da n. 19 elaborati - aggiornati alla stregua delle osservazioni/opposizioni accolte anche parzialmente, le cui controdeduzioni sono dettagliatamente riportate nell'atto denominato "DOCUMENTO DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI" che viene allegato sub A) alla presente deliberazione, delle indicazioni contenute nel parere di ARPA-FVG trasmesso con nota PEC del 13.2.2019, dell'elaborato denominato "DOCUMENTO DI RISCONTRO IN MERITO ALLE PRESCRIZIONI DI ARPA-FVG DEL 16.11.2018", che viene allegato sub B) al presente provvedimento, delle correzioni d'ufficio riportate in premessa - il cui elenco viene di seguito riportato, indicando il nome dell'elaborato medesimo e del relativo file:

NOME ELABORATO	NOME FILE
Norme Tecniche di Attuazione - Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (Art. 6, comma 1, lett. e) della L. 26/10/1995, n.447)	ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf
Relazione Illustrativa	ALL_2_RELAZIONE_ILLUSTRATIVA_REV2019_1.pdf
La deroga per attività temporanee	ALL_3_DEROGA_ATTIVITA_TEMPORANEE_REV2019.pdf
TAV. 8.1 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_4_TAV_8_1_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.2 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_5_TAV_8_2_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.3 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_6_TAV_8_3_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.4 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_7_TAV_8_4_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.5 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_8_TAV_8_5_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.6 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_9_TAV_8_6_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.7 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_10_TAV_8_7_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.1 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_11_TAV_8_1_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.2 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_12_TAV_8_2_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.3 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_13_TAV_8_3_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.4 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_14_TAV_8_4_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.5 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_15_TAV_8_5_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.6 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_16_TAV_8_6_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.7 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_17_TAV_8_7_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
Documento delle Osservazioni e Controdeduzioni	ALL_A_PCCA_CONTRODEDUZIONI_REV2019.pdf
Documento di riscontro in merito alle prescrizioni di ARPA-FVG del 16.11.2018	ALL_B_PCCA_RISCONTRO_ARPA_REV2019_1.pdf

rilevato che il Piano Comunale di Classificazione Acustica in argomento è stato elaborato secondo quanto disposto dalla normativa vigente e contiene tutte le informazioni necessarie per l'inquadramento della materia, in relazione alla specifica applicazione nell'ambito del Comune di Trieste;

ritenuto pertanto, con il presente atto, di procedere all'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 26.10.1995 n. 447 e degli artt. 20 e 23 della L.R. 18.6.2007 n. 16 e loro s.m.i.;

visto:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L. 26.10.1995 n. 447 e s.m.i.;
- la L.R. 18.6.2007, n. 16 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 5.3.2009, n. 463 recante *"Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16"*;

tenuto conto che, a seguito di specifica richiesta di parere alle Circoscrizioni comunali formulata in via d'urgenza dal Sindaco, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento, per consentire al Comune di Trieste di potersi dotare tempestivamente del Piano per gli adempimenti allo stesso correlati ed in particolare a tutela della salute umana e dell'ambiente, le Circoscrizioni medesime hanno espresso i seguenti pareri, conservati in atti:

che la I Circoscrizione comunale, con nota prot. corr. 4/3/571/4-14/4-2018 (9246) del 21.2.2019 inviata via mail in pari data ed acquisita al prot. corr. 19-5510/65/09/23 (192) del 22.2.2019, *"... ha espresso parere contrario alla proposta di deliberazione consiliare ..."* senza ulteriori indicazioni/motivazioni;

che la II Circoscrizione comunale con nota prot. corr. CA2-3/5/2/3-1/2-2019 (9249) del 21.2.2019 inviata via mail in pari data ed acquisita al prot. corr. 19-5504/65/09/23 (191) del 22.2.2019 ha espresso parere favorevole;

che la III Circoscrizione comunale con nota del 21.2.2019 inviata via mail in pari data ed acquisita al prot. corr. 19-5521/65/09/23 (194) del 22.2.2019, *"... non esprime parere per mancanza del numero legale nella seduta dd. 21 febbraio 2019, convocata in via d'urgenza per la seconda volta con il medesimo ordine del giorno"*;

che la IV Circoscrizione comunale con nota prot. corr. 4°-7/9/4-4/2-2019 (9323) del 22.2.2019 inoltrata via mail in pari data ed acquisita al prot. corr. 19-5648/65/09/23 (200) del 25.2.2019 ha indicato che *"... Il Consiglio della IV Circoscrizione, nel corso della seduta dd. 22.02.2019, non ha votato il parere alla proposta di Deliberazione Consiliare di cui all'oggetto, essendo venuto meno il numero legale per l'uscita dei consiglieri dell'opposizione"*;

che la V Circoscrizione comunale con nota prot. corr. 4-3/5/5/1-0/2 2019 (9250) del 22.2.2019 inviata via mail in pari data ed acquisita al prot. corr. 19-5513/65/09/23 (193) del 22.2.2019 *"... non ha espresso il parere alla proposta di Deliberazione Consiliare in oggetto, tutti i 12 consiglieri presenti e votanti si sono astenuti alla votazione"*;

che la VI Circoscrizione comunale con nota del 21.2.2019 inviata via mail in pari data ed acquisita al prot. corr. 19-5526/65/09/23 (195) del 22.2.2019 "... nel corso della seduta dd. 21 febbraio 2019 ha espresso: PARERE CONTRARIO";

che con successiva mail del 22.2.2019 acquisita al prot. corr. 19-5637/65/09/23 (199) di pari data sono state indicate le motivazioni del parere contrario;

che con mail del 22.2.2019 acquisita al prot. corr. 19-5655/65/09/23 (201) del 25.2.2019 la VI Circoscrizione ha trasmesso la nota prot. corr. 04-3/5/6/4-7/2-2019 (9470) del 22.2.2019 con la quale "... ha espresso PARERE CONTRARIO in quanto si ritiene che il piano di classificazione acustica esenta gli impianti a ciclo continuo dall'applicazione del criterio differenziale e innalza i limiti del rione di Servola sulla base di misure che non accertano il contributo del rumore prodotto dalla ferriera; e che per quanto riguarda Portovecchio questa amministrazione non tenga conto delle attività portuali esistenti (vedi Adria Terminal) né di quelle che potrebbero potenzialmente svilupparsi nell'area definita dalla nuova dividente demaniale, assegnando una classe IV a tutta l'area di Portovecchio dove è a questo punto chiaro che questa amministrazione intende puntare sulla residenzialità";

che per quanto concerne le osservazioni indicate dalla VI Circoscrizione si rileva che il contenuto delle stesse è già presente, comprese le controdeduzioni, nell'atto denominato "DOCUMENTO DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI" (allegato A); si riporta di seguito, in sintesi, dette controdeduzioni:

- in merito all'applicazione del criterio differenziale si rileva che l'art. 5 - Rumore esterno delle "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO" (Allegato I) già correttamente definisce le varie tipologie di attività soggette o meno all'applicazione del criterio differenziale ed inoltre l'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo è specificatamente normata dal D.M. 11.12.1996;
- in relazione alle misure fonometriche attinenti il contributo del rumore prodotto dalla Ferriera di Servola si rileva che rilievi eseguiti da ARPA-FVG presso abitazioni limitrofe alla centralina D.U.O. di via Pitacco evidenziano valori acustici che tengono conto del contributo di rumore derivante dall'impianto siderurgico;
- in riferimento all'assegnazione della classe acustica IV alla zona del Porto Vecchio, si rileva che per tale area sono state approvate da parte dell'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 5 del 28.1.2019 preventive linee di indirizzo per la disciplina dell'intera area e la scelta di tale classe acustica consente un ampio spettro di funzioni ed attività per tale ambito ed è definita in analogia con l'attigua area centrale cittadina;

che la VII Circoscrizione comunale con nota prot. corr. 4°-3/5/7/2-1/1-2019 (9382) del 22.2.2019 inviata via mail in pari data ed acquisita al prot. corr. 19-5628/65/09/23 (198) del 22.2.2019 "... comunica che il Consiglio della VII Circoscrizione Amministrativa NON HA ESPRESSO PARERE";

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i., al fine di consentire al Comune di Trieste di potersi dotare tempestivamente del Piano Comunale di Classificazione Acustica per tutti gli adempimenti allo stesso correlati ed in particolare a tutela della salute umana e dell'ambiente;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sulla proposta di

deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 26.10.1995 n. 447 e degli artt. 20 e 23 della L.R. 18.6.2007 n. 16 e loro s.m.i., il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Trieste, redatto dalle società STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER S.r.l. (Capogruppo) - Milano/SMARTPATH S.r.l. - Udine, richiamando la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, in conseguenza di quanto indicato al punto 1), il Piano Comunale di Classificazione Acustica costituito da n. 19 elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aggiornati alla stregua delle osservazioni/opposizioni accolte anche parzialmente, le cui controdeduzioni sono dettagliatamente riportate nell'atto denominato "DOCUMENTO DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI" (allegato A), delle indicazioni contenute nel parere di ARPA-FVG trasmesso con nota PEC del 13.2.2019, dell'elaborato denominato "DOCUMENTO DI RISCONTRO IN MERITO ALLE PRESCRIZIONI DI ARPA-FVG DEL 16.11.2018" (allegato B), nonché delle correzioni d'ufficio e delle considerazioni riportate in premessa;

3) di dare atto che l'elenco degli elaborati di cui al punto 2) viene di seguito riportato indicando il nome dell'elaborato medesimo e del relativo file:

NOME ELABORATO	NOME FILE
Norme Tecniche di Attuazione - Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (Art. 6, comma 1, lett. e) della L. 26/10/1995, n.447)	ALL_1_NTA_REGOLAMENTO_COMUNALE_REV2019.pdf
Relazione Illustrativa	ALL_2_RELAZIONE_ILLUSTRATIVA_REV2019_1.pdf
La deroga per attività temporanee	ALL_3_DEROGA_ATTIVITA_TEMPORANEE_REV2019.pdf
TAV. 8.1 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_4_TAV_8_1_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.2 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_5_TAV_8_2_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.3 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_6_TAV_8_3_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.4 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_7_TAV_8_4_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.5 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_8_TAV_8_5_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.6 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_9_TAV_8_6_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.7 I PARTE – CLASSIFICAZIONE CON FASCE DI PERTINENZA STRADALI (scala 1:5.000)	ALL_10_TAV_8_7_FASCE_STRADALI_REV2019.pdf
TAV. 8.1 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_11_TAV_8_1_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.2 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_12_TAV_8_2_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.3 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_13_TAV_8_3_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.4 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_14_TAV_8_4_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.5 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_15_TAV_8_5_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf

TAV. 8.6 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_16_TAV_8_6_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
TAV. 8.7 II PARTE (scala 1:5.000)	ALL_17_TAV_8_7_PCCA_DEFINITIVO_REV2019.pdf
Documento delle Osservazioni e Controdeduzioni	ALL_A_PCCA_CONTRODEDUZIONI_REV2019.pdf
Documento di riscontro in merito alle prescrizioni di ARPA-FVG del 16.11.2018	ALL_B_PCCA_RISCONTRO_ARPA_REV2019_1.pdf

4) di demandare al Servizio competente la trasmissione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della L. R. 16/2007 e s.m.i., alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia, all'A.R.P.A. - F.V.G., all'A.S.U.I.Ts, ai Comuni confinanti di Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino-Aurisina;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i., al fine di consentire al Comune di Trieste di potersi dotare tempestivamente del Piano Comunale di Classificazione Acustica per tutti gli adempimenti allo stesso correlati ed in particolare a tutela della salute umana e dell'ambiente.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, e s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro _____

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 13/2/2019

Il Direttore

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. ing. Gianfranco CAPUTI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, e s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 14.2.2019

Il Direttore

Dott.ssa GIOVANNA TIRRELLI

Il Vice Presidente Svab pone in trattazione la proposta deliberativa avente ad oggetto <<Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Trieste ai sensi dell'art.6 della L. 26.10.1995 n.447 e dell'art.23 della L.R. 18.6.2007 n.16 e loro s.m.i.>>, licenziata dalla competente Commissione consiliare con discussione in Aula.

Informa che sulla proposta deliberativa sono state presentate 6 proposte d'emendamento (conservate agli atti in originale unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ex. art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente deliberazione è parte del verbale di seduta
n. 85 del 1° marzo 2019 al numero d'ordine 21.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 la registrazione degli interventi costituisce documento amministrativo ed è contenuta nel **file audio 190301a.mp3** da **00.00.01** a **00.51.19** e nel **file audio 190301b.mp3** da **00.00.01** a **00.45.31**

- Si dà atto che nessuna delle proposte d'emendamento presentate è stata accolta dall'Aula.
- Si dà atto che tutte le controdeduzioni alle osservazioni proposte sono state approvate senza modifiche (vedasi tabella riassuntiva allegata sub "α").

[alle ore 14.15 il Presidente Gabrielli giunge in Aula e assume la presidenza della seduta]

Il Presidente, al termine delle dichiarazioni di voto, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta di deliberazione in oggetto.

A votazione ultimata accerta e proclama il seguente esito: presenti **33**, favorevoli **28**, non partecipanti al voto **5**. [vedasi tabulato n. 1]

Pone quindi in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti **33**, favorevoli **28**, non partecipanti al voto **5**. [vedasi tabulato n. 2]

Sulla base delle predette votazioni,
la delibera è **APPROVATA**, dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**
ed assume il numero **10**.

Il Presidente informa che, sulla delibera testé approvata, sono stati presentati anche tre ordini del giorno (allegati al presente verbale sub "b"), dati per letti dal consigliere Polacco.

- Si dà atto che i tre ordini del giorno sono stati **fatti propri** dall'assessore Polli.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
Igor Svab

IL SEGRETARIO GENERALE
Santi Terranova

IL PRESIDENTE
Marco Gabrielli

Consiglio comunale del 01-03-2019

Votazione n. 2.015 alle ore 14:47

Atto: DELIBERA CONSILIARE n. 10/2019

Oggetto:

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....33

Partecipanti alla votazione.....28

Di cui

Favorevoli.....28

Contrari..... 0

Astenuti..... 0

Non partecipanti alla votazione..... 5

ESPRESSIONI DI VOTO:

FAVOREVOLI [28]

APOLLONIO , BARBO , BASSA POROPAT , BETTIO , BIROLLA , CASON , CAVAZZINI ,
CINQUEPALMI , CLAUDIO , CODARIN , DAL TOE' , de GIOIA , DECLICH , DIPIAZZA ,
GABRIELLI , GIACOMELLI , GRIM , MARINI , MARTINI , PANTECA , POLACCO , PORRO ,
RAZZA , REPINI , RUSSO , SAIN , SVAB , TUIACH

CONTRARI [0]

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [5]

BASSO , BERTONI , DANIELIS , IMBRIANI , MENIS

Consiglio comunale del 01-03-2019

Votazione n. 2.016 alle ore 14:48

Atto: DELIBERA CONSILIARE n. 10/2019

Oggetto: IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....33

Partecipanti alla votazione.....28

Di cui

Favorevoli.....28

Contrari..... 0

Astenuti..... 0

Non partecipanti alla votazione..... 5

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [28]

APOLLONIO , BARBO , BASSA POROPAT , BETTIO , BIROLLA , CASON , CAVAZZINI , CINQUEPALMI , CLAUDIO , CODARIN , DAL TOE' , de GIOIA , DECLICH , DIPIAZZA , GABRIELLI , GIACOMELLI , GRIM , MARINI , MARTINI , PANTECA , POLACCO , PORRO , RAZZA , REPINI , RUSSO , SAIN , SVAB , TUIACH

CONTRARI [0]

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [5]

BASSO , BERTONI , DANIELIS , IMBRIANI , MENIS